

ALLEGATO "A" - STATUTO

Art. 1 – Denominazione e modifiche

E' costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di ESCo Unite, con sede in Brescia, al n.1 di Via Cipro.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n. 117/2017.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.

Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali

Principi e scopo

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o con l'acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In tale eventualità, l'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) rappresentanza presso il legislatore, istituzioni, enti e Pubbliche Amministrazioni dell'attività svolta dagli associati e delle questioni di interesse ad essi correlate;
- b) Esclusivo perseguimento di finalità di civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- c) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- d) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- e) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- f) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- g) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- h) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, le quali sono a titolo gratuito a meno di diversa definizione da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, salvo comunque il rimborso delle spese.

Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Oggetto sociale e attività istituzionali

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:

- divulgazione, ricerca, sperimentazione, formazione professionale nel settore dell'efficienza energetica;
- assistenza agli associati;
- monitoraggio ed analisi della normativa di settore;
- sensibilizzazione di enti, autorità del settore con riferimento alle tematiche relative all'efficienza energetica;
- finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo la Direttiva 2006/32/CE, e del Project Financing (PF) al fine di ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;
- diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle energie rinnovabili e in cogenerazione e trigenerazione;
- promozione delle *best practices* più appropriate, che il Consiglio Direttivo intenderà intraprendere, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Protocollo di Kyoto.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- collaborazione con Enti Pubblici e con realtà operative ed economiche;
 - ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzati al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.
- L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione si propone inoltre di tutelare gli interessi degli associati mediante forme di rappresentanza e/o di iniziativa legislativa presso le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, organi costituzionali, enti locali ed autorità amministrative indipendenti. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà partecipare al capitale sociale di società ed enti.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per permettere la fruizione gratuita dei servizi e si propone di

organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione. Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Brescia (BS), Via Cipro n.1.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo, dove vi siano tanti soci territoriali da giustificare la sua apertura.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 – Soci

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'Associazione, ove richiesto, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci fondatori, sostenitori e ordinari maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio avente diritto di voto dispone di n.1(uno) voto. Vigè il principio del voto singolo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti tipologie: Fondatori, Onorari, Sostenitori, Aggregati e Ordinari.

a) Sono soci **fondatori**:

- persone, enti e società, che hanno provveduto alla costituzione dell'Associazione e alla stipula dell'atto costitutivo.

b) Sono soci **onorari**:

- Pubbliche Amministrazioni, Figure Istituzionali, Enti di Ricerca, Associazioni che si siano distinte per un forte impegno nella divulgazione, ricerca e supporto allo sviluppo della tematica ambientale e del risparmio energetico come forma di protezione.

c) Sono soci **sostenitori**:

- coloro che, avendo forte interesse alla divulgazione dei temi di cui l'Associazione si occupa, vogliono contribuire con un esborso maggiore rispetto agli altri soci, al fine di sostenere maggiormente le spese della stessa.

d) Sono soci **aggregati**:

- le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, enti, società, reti di imprese e organizzazioni che si occupano di servizi energetici.
- fornitori di beni e servizi per le società di servizi energetici.

e) Sono soci **ordinari**:

- le Società di servizi energetici (ESCo).

Requisiti di ammissione alle tipologie:

i. Soci **onorari**:

- vengono ammessi dall'Assemblea a seguito di delibera motivata adottata dal Consiglio Direttivo.

ii. Soci **aggregati**:

- aziende che, nello svolgimento della propria attività, si configurino come fornitori di beni e servizi atti a supportare le società di servizi energetici, le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, enti, società, reti di imprese e organizzazioni che si occupano di servizi energetici.

La sussistenza dei requisiti per appartenere alle categorie dei soci aggregati e ordinari viene valutata dal Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dallo statuto ai fini della deliberazione di tale organo. Ai fini

di tale valutazione, il Consiglio può richiedere ai soci la documentazione atta a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dallo statuto ai fini dell'ammissione alle diverse categorie di soci.

L'appartenenza a una determinata categoria può essere richiesta da un socio, che fornisca ampia dimostrazione, anche documentale, di aver operato e di operare in uno dei settori anzidetti. La richiesta di valutazione dei predetti requisiti di un associato può essere altresì richiesta al Consiglio in ogni momento da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei soci ordinari. Qualora cessino i requisiti di appartenenza a una delle categorie, il Consiglio Direttivo dispone il passaggio ad altra tipologia o l'esclusione del socio.

I possibili soci ordinari, aggregati e sostenitori presentano la domanda di ammissione, che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo. Tale richiesta conterrà l'impegno a versare, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo per la categoria di soci per i quali è stata richiesta l'ammissione.

Sono soci coloro che ne fanno richiesta, accettano lo statuto associativo, l'eventuale regolamento e la cui domanda di adesione, specificando la tipologia di soci a cui vogliono appartenere è accolta dal Consiglio Direttivo, visto anche quanto statuito dai successivi Articoli 6, 9 e 26.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e l'eventuale regolamento. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- deliberazione del Consiglio Direttivo per perdita dei requisiti di cui ai successivi Articoli 6 o 26;
- cessazione dell'attività;
- fallimento;
- mancato versamento della quota associativa annuale.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di recesso.

I soci che non avranno presentato per iscritto la richiesta di recesso entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. Le cariche sociali, elette dall'Assemblea dei soci, sono a titolo gratuito a meno di diversa definizione da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, salvo comunque il rimborso delle spese. La qualifica di Socio si perde per:

- recesso;
- radiazione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, le quali sono a titolo gratuito a meno di diversa definizione da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, salvo comunque il rimborso delle spese.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R. o PEC al Consiglio Direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata all'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 6 – Doveri degli associati

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere il socio. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al

versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Per diventare soci dell'Associazione è necessario presentare una richiesta scritta di ammissione direttamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione indicando:

-per i soggetti con personalità giuridica, la visura camerale contenente la data e il luogo di costituzione, nonché il nominativo del legale rappresentante.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegata la visura camerale in corso di validità della società, nonché una lettera rivolta al Consiglio Direttivo comprendente il modulo di sottoscrizione debitamente compilato, in cui il legale rappresentante formula la richiesta di aderire all'Associazione e contestualmente dichiara di accettare incondizionatamente il presente statuto e di osservare scrupolosamente le delibere adottate dagli organi sociali nelle forme e modi di cui al presente statuto. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare la delibera di ammissione.

-per gli altri soggetti, i dati anagrafici e le referenze professionali in base alle quali viene richiesta l'iscrizione.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare, anche attraverso un loro rappresentante, alle attività e alla formazione delle delibere previste dagli organi statuari.

La delibera di espulsione è adottata dal Consiglio Direttivo, insindacabilmente a maggioranza dei singoli membri presenti e deve essere comunicata dal Presidente al legale rappresentante dell'ente giuridico o alla persona coinvolta a mezzo di lettere raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il provvedimento di espulsione non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota sociale.

La perdita della qualità di socio si ottiene anche a mezzo di comunicazione scritta di dimissioni rivolta dal legale rappresentante dell'ente giuridico o dalla persona coinvolta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Eventuali dati personali riguardanti i singoli soci, circolanti durante le riunioni dell'Assemblea dei soci, dovranno essere trattate con riserbo e non divulgate, a meno di espresso consenso da parte dell'Associazione.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vicepresidente dell'Associazione;
- il Segretario e Tesoriere;
- l'Organo di Revisione; (facoltativo);
- Il Comitato Tecnico (facoltativo).

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'Assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito a meno di diversa definizione da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, salvo comunque il rimborso delle spese.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dell'Organo di Revisione;
- l'approvazione del rendiconto contabile- economico- finanziario di fine anno associativo;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto.

I soci aggregati, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno dalla data di Costituzione e i suoi membri possono essere rieletti. I membri del Consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente a meno di diversa definizione da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese (a maggioranza semplice dei presenti) a maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima Assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima Assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione a mezzo di lettera scritta, PEC o altro mezzo tecnologico da effettuarsi a cura del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti facenti parte del Consiglio Direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente, Vicepresidente e Segretario Tesoriere sono nominati inizialmente nell'atto Costitutivo e restano in carica per 1 anno. Successivamente sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri membri e durano in carica per anni 2.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Presidente delega, mediante atto scritto, parte o tutte le sue competenze per un periodo massimo di 2 mesi al Vice Presidente.

Il Presidente sottoscrive i contratti di consulenza a professionisti esterni di fiducia ed esercita ogni altra prerogativa stabilita dalla legge o dal presente statuto.

Art. 11 – Vicepresidente

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione ed esercita i poteri conferitegli dal Presidente.

Sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi sia impossibilitato, assente, ovvero sia stato dallo stesso a ciò delegato. Il Vice Presidente non può delegare i propri poteri senza autorizzazione del Presidente.

Art. 12 – Segretario e Tesoriere

Il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, che ne definisce anche l'eventuale compenso, può nominare un segretario dell'Associazione, a cui possono essere attribuite compiti gestionali fra i quali, a titolo di esempio non esaustivo:

- coadiuvare il Presidente nella sua attività;
- rendere operative le decisioni del Consiglio Direttivo;
- dirigere l'eventuale ufficio di segreteria;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- provvedere alla gestione ordinaria dell'Associazione fino all'ammontare massimo di spesa determinato dal Consiglio Direttivo;
- sottoporre al Presidente i preventivi di spesa che dovessero superare il tetto massimo fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Comitati Tecnici

I comitati tecnici sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente a tempo determinato per lo studio e la definizione di documenti e proposte nelle materie di volta in volta stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo. Essi sono composti da almeno un membro facente parte del Consiglio Direttivo e altri membri in qualità di esperti per la discussione di tematiche specifiche, senza diritto di voto.

Art. 15 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali, elette dall'Assemblea dei soci, sono a titolo gratuito a meno di diversa definizione da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, salvo comunque il rimborso delle spese.

Art. 16 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- f) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- h) proventi derivanti da 5 per mille;
- i) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- j) contributi di organismi internazionali;
- k) donazioni e lasciti testamentari;
- l) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 18 – Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 19 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 20 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Il Bilancio è redatto dal Presidente eventualmente coadiuvato da un professionista esterno, approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto ad eventuale approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 21 – Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 22 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. Nel caso in cui non venga conseguita la qualifica di Onlus, la devoluzione sarà a favore di altra Associazione con oggetto analogo o a fini di pubblica utilità.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

Art. 24 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 25 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 26 – Quota Sociale

a) La quota associativa, per il primo anno, viene stabilita in Euro 690,00 (seicentonovanta/00) per i soci fondatori, ordinari e sostenitori.

La quota associativa per i soci aggregati, per il primo anno, viene stabilita in una quota di euro 100,00 (cento/00).

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

b) Le quote associative a carico dei soci sono fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Esse sono annuali; non sono frazionabili né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

c) I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 15.11.2018